

2 Settembre 2020

Alle aziende associate

**DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104**  
**Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.**  
**(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30)**  
**Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020**

Gent.li Associati,

Il Decreto -Legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia nei vari ambiti

In questa circolare andremo ad evidenziare le principali misure in ambito fiscale-economico e finanziario.

**Articolo 65 – Proroga moratoria per le PMI ex art.56 del decreto legge n.18 del 2020**

Proroga per la sospensione di mutui e prestiti fino al 2021: il decreto agosto prolunga lo stop alle rate per le partite IVA, senza necessità di rifare domanda. Solo per l'accesso ex novo alla moratoria sarà necessario fare richiesta, entro la fine del 2020.

**Articolo 74 – Incentivi per l'acquisto di auto a basse emissioni di Co2**

Il decreto "Agosto" interviene sull'articolo 44 del decreto "Rilancio" (vedi articolo Il "Rilancio" post conversione - 2. Incentivi per auto ecosostenibili), che ha introdotto incentivi per l'acquisto anche in leasing di veicoli, non solo elettrici o ibridi, con o senza rottamazione dell'usato:

- variate le tabelle (con o senza rottamazione) con la quantificazione dell'incentivo in base al valore delle emissioni (comma 1-bis articolo 44 del DL n. 34/2020)
- introdotto un limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, per il 2020, per lo sconto del 40% sul passaggio di proprietà in caso di acquisto di usato ecologico, previa attuazione con decreto del Mef
- semplificato l'utilizzo del bonus lasciando in capo al beneficiario la possibilità di usufruire di un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

[www.confapiemilia.it](http://www.confapiemilia.it) – [info@confapiemilia.it](mailto:info@confapiemilia.it)

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Tacito, 40 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

A sostegno della domanda per consentire la ripresa del settore automobilistico, viene introdotto un ulteriore finanziamento che si somma a quelli già previsti precedentemente.

**Articolo 77 – Misure urgenti per il settore turistico**

Per le imprese del comparto turistico viene prorogata al 31 marzo 2021 la moratoria straordinaria prevista **all'articolo 56**, comma 2, lettera c), del Dl “Cura Italia”, per la parte relativa al pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Proroga generalizzata di un mese del tax credit per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto **dall'articolo 28** del decreto “Rilancio”: per la totalità dei soggetti viene aggiunto giugno, a marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale viene esteso a luglio, oltre aprile, maggio e giugno.

Il credito d'imposta, inoltre, spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle strutture termali.

**Articolo 78 – Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo**

La seconda rata dell'Imu per il 2020 non è dovuta per

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali o fluviali e per gli stabilimenti termali
- immobili speciali a destinazione produttiva o terziaria come fabbriche, teatri, cinema, banche e ospedali (categoria catastale D/2, comprese le pertinenze), agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi montani, colonie, affittacamere per soggiorni brevi, case vacanza, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate
- immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso a imprese che allestiscono strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. Per questi immobili l'Imu non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022
- discoteche, sale da ballo night club e locali assimilabili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate

**Articolo 79 – Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale**

Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture, disposto **dall'articolo 10** del Dl n. 83/2014

per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, viene riconosciuto nella misura del 65%

(anziché 30%, per le spese fino a 200mila euro) per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso il 31 dicembre 2019. Il bonus relativo al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione; per quello pertinente al secondo periodo, non si applica la ripartizione in quote annuali.

Tra i beneficiari dell'agevolazione sono compresi gli agriturismi, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle relative attività, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

### **Articolo 81 – Bonus per investimenti pubblicitari in società sportive**

Per l'anno 2020, alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è istituito un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, nel limite massimo di spesa di 90 milioni di euro, per campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe di sport a squadre (operanti in discipline olimpiche e riconosciute dal Coni), società sportive professionistiche e associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.

L'investimento non deve essere inferiore a 10mila euro e deve essere rivolto a soggetti che:

- nel 2019 hanno prodotto in Italia ricavi compresi tra 200mila e 15 milioni di euro
- certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

### **Articolo 96 - Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria**

Ritoccato l'**articolo 186** del Dl "Rilancio": in rialzo i limiti di spesa, con il passaggio da 60 a 85 milioni di euro del tetto massimo su cui calcolare il credito d'imposta del 50% delle spese effettuate per inserzioni e campagne pubblicitarie sui quotidiani e periodici, anche online, o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali digitali e analogiche (vedi articolo **Dl "Rilancio" a piccole dosi – 6 i bonus per editori e rivenditori**).

Agevolazioni ampliate anche per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori della comunicazione: l'incentivo per l'acquisto della carta utilizzata per stampare le testate, riconosciuto in via straordinaria per il 2020 passa dall'8 al 10%. Aumentato anche il tetto di spesa massima su cui calcolare l'importo, che passa da 24 a 30 milioni di euro (articolo 188, comma 1 del Dl "Rilancio").

Buone notizie anche per la forfetizzazione della resa dei giornali. Per il contributo dovuto per il 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il

---

30 settembre 2020 possono essere pagati dai beneficiari entro 60 giorni dall'incasso del saldo del

contributo. Per la contribuzione 2020, se dall'applicazione dei criteri per il calcolo del bonus spettante per il 2020 risultasse un totale inferiore a quello erogato per il 2019, l'importo deve essere parificato a quello dell'anno precedente.

Infine, vengono introdotte deroghe per i requisiti all'accesso degli incentivi, concedendo l'accesso alla contribuzione diretta alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare.

#### **Articolo 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

Tempi più lunghi per i pagamenti sospesi dai Dl "Cura Italia" e "Liquidità", la cui scadenza era già stata prorogata al 16 settembre 2020 dagli articoli 126 e 127 del Dl "Rilancio". Viene introdotta un'ulteriore modalità di rateizzazione, dei versamenti sospesi che possono essere effettuati in due tranches: il 50% delle somme già sospese, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante frazionamento -fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo- con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza sanzioni e interessi, tramite frazionamento fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

#### **Articolo 98 - Proroga 2° acconto Isa**

La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento, previsto per novembre 2020, della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono interessati alla proroga i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e i contribuenti forfetari, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

#### **Articolo 99 – Proroga riscossione coattiva**

Estensione dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 per la sospensione dell'invio delle cartelle esattoriali e dei pignoramenti relativi a stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.

Articolo 100 – concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

Dal 2021 sono abrogati i canoni riferiti ai valori Omi per le pertinenze demaniali marittime.

L'importo annuo del canone delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, qualunque sia l'utilizzo delle aree, dal 1° gennaio 2021, non potrà essere inferiore a 2.500 euro.

Sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti e inefficaci i relativi

provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso inerenti al pagamento dei canoni, alla sospensione,

revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione/gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

**Articolo 105 – Lotteria degli scontrini cashless**

Considerato il rinvio al prossimo anno dell’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, sancito con il decreto “Rilancio”, le risorse precedentemente stanziare vanno interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini.

**Articolo 107 – Differimento versamento tassa automobilistica per i noleggi a lungo termine**

Doppio rinvio:

- proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 del termine del versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente
- rinvio al 30 settembre del termine per l’emanazione del decreto del Mef (di concerto con il Mit e sentita anche l’Agenzia delle entrate) per l’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.

**Articolo 108 – Maggiorazione ex-Tasi**

La modifica proposta precisa la modalità di applicazione della maggiorazione dell’aliquota Imu nella misura massima dello 0,8 per mille.

**Articolo 109 – Proroga esonero Tosap e Cosap**

Proroga dei mesi di novembre e dicembre per l’esenzione introdotta dall’articolo 181 del “Rilancio” a favore delle aziende di pubblico esercizio. Con la disposizione in esame, arriva fino al 31 dicembre l’esonero da Tosap e Cosap sull’occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate dagli esercizi commerciali, per garantire le regole del distanziamento sociale richiesto dall’emergenza epidemiologica. Prorogati fino alla stessa data anche il termine per l’invio delle domande di permesso per nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse. Le domande da inviare, come già stabilito dal Dl “Rilancio”, vanno presentate al Comune di competenza, in esenzione di imposta di bollo.

**Articolo 110 – Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni 2020**

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato -articolo 73, comma 1 lettere a) e b) del Tuir- che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019: terreni, fabbricati, impianti,

macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

L'articolo in esame rinnova, in pratica, i commi da 889 a 897 della Stabilità 2016, sulla rivalutazione dei beni aziendali. La rivalutazione può essere effettuata anche distintamente per ciascun bene. L'imposta sostitutiva del 10%, dovuta per l'affrancamento della rivalutazione, va versata con un massimo di 3 rate di pari importo. La prima segue la scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta in riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Le altre rate vanno pagate con il saldo delle imposte dovute per i due anni successivi.

**Articolo 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020**

Per il solo anno 2020 il limite dei beni ceduti o dei servizi prestati (benefit dall'azienda ai lavoratori) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, è portato da 258,23 a 516,46 euro.

**Articolo 113 – Procedura amichevole e Commissioni tributarie**

Una correzione al comma 3 dell'articolo 3 **Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 49**, di attuazione della direttiva Ue 2017/1852 del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Le istanze di procedura amichevole potranno ora essere presentate anche se sulla questione è intervenuta una sentenza della Commissione tributaria competente, a meno che il giudizio non sia passato in giudicato.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

